

Allegato " B " al Numero 84181
del Repertorio e al Numero 27928
della Raccolta.

STATUTO

"Fondazione Primo Conti – Centro di Documentazione e Ricerche sulle Avanguardie Storiche
Ente del Terzo Settore"

Art.1 – Denominazione – Sede – Durata – Normativa applicabile

1.1. Per iniziativa del Maestro Primo Conti, del Comune di Fiesole, del Comune di Firenze e della Regione Toscana è stata costituita la "Fondazione Primo Conti – Centro di Documentazione e Ricerche sulle Avanguardie Storiche – Ente del Terzo Settore".

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione Primo Conti – ETS".

1.2. La Fondazione ha sede in Fiesole, Via G. Duprè n. 18.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, CTS tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (di qui in avanti anche "RUNTS").

1.3. La Fondazione ha durata indeterminata.

1.4. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), dalle disposizioni del Codice civile, ove non derogate ed in quanto compatibili, e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Art. 2 – Finalità

La Fondazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Art. 3 – Oggetto e attività di interesse generale – Attività diverse e di raccolta fondi

3.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, e precisamente la Fondazione ha lo scopo di gestire i beni immobili, nonché quello di gestire ordinare e rendere perfettamente fruibili i beni mobili, museali e archivistici donati da Primo Conti e dai suoi familiari; quello di condurre studi e indagini critiche sui movimenti artistici e letterari in Toscana e sulle loro connessioni con la cultura italiana e europea a partire dal primo novecento fino alle manifestazioni più recenti della cultura contemporanea.

La Fondazione può compiere ogni attività di ricerca scientifica e di diffusione culturale ed educativa per lo studio dei movimenti artistici e letterari dal primo novecento in poi compresa l'applicazione delle più moderne tecnologie digitali e informatiche; può censire e catalogare gli archivi di letterati, artisti e studiosi di detto periodo; può acquisire beni archivistici relativi ai movimenti di cui sopra; può altresì custodire ed ordinare gli archivi che potranno esserle affidati da enti pubblici o da privati. La Fondazione per raggiungere i fini sopra determinati collaborerà con il Ministero della Cultura MIC, con la Regione Toscana, con le Università italiane e straniere, e con ogni altro ente pubblico e privato interessato al problema; potrà anche organizzare corsi, conferenze, convegni, seminari, ricerche, spettacoli teatrali, ed altre manifestazioni pubbliche ed ogni altra attività intesa a potenziare la conoscenza critica delle avanguardie artistiche e letterarie del primo novecento e delle sue connessioni con la cultura contemporanea.


La Fondazione potrà curare pubblicazioni anche periodiche, esserne editrice e diffonderle.

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l'acquisizione di sedi esterne a quella della Fondazione.

Per la realizzazione di quanto sopra la Fondazione potrà avvalersi di tutte le istituzioni culturali e della collaborazione di tutti gli enti pubblici interessati.

3.2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, ai sensi e nei limiti della Normativa Applicabile, quali laboratori culturali ed artistici per ragazzi ed adulti, nonché attività di didattica per scuole e famiglie.

Giovanna Angeli



Ai sensi dell'art. 6 del CTS, la Fondazione può insomma esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.

3.3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del CTS.

3.4. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o collaboratori di altra natura nel rispetto dalla Normativa Applicabile.

Ai sensi degli artt. 17 ss. CTS la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può altresì avvalersi di volontari ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. La qualità di volontario è altresì incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 4 – Patrimonio

4.1. Il patrimonio della Fondazione, di complessivi euro 7.334.841,97 (settemilionitrecentotrentaquattromilaottocentoquarantuno virgola novantasette) è composto:

- dagli apporti iniziali dei Fondatori;
- dal complesso immobiliare denominato 'Villa Le Coste' nel Comune di Fiesole donato da Primo Conti, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a tale titolo dai Fondatori Comune di Firenze, Comune di Fiesole e Città Metropolitana di Firenze e da eventuali altre liberalità.

4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato:

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 3;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera di destinare ad incrementare il patrimonio.

4.3. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, CTS, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Art. 5 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- del contributo dei Fondatori, Comune di Firenze, Comune di Fiesole, Città Metropolitana di Firenze, per la ordinaria amministrazione, con quote da stabilire da parte degli Enti stessi;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 6 – Assenza dello scopo di lucro

6.1. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6.2. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Art. 7 – Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi gli "Organi):

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Scientifico;
- L'Organo di Controllo.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri:

- da un consigliere nominato dai discendenti in linea retta di Primo Conti;
- da un consigliere nominato dal Comune di Fiesole;
- da un consigliere nominato dal Comune di Firenze;
- da un consigliere nominato dalla Città Metropolitana di Firenze;
- da un consigliere nominato dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia;
- da un consigliere nominato dalla Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio di Firenze;
- da un consigliere nominato dall'Associazione Fiesole Futura.

Il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare a far parte del Consiglio stesso altri membri fino a un massimo di quattro, nel rispetto della Normativa Applicabile.

8.2. Il Consiglio dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con la data fissata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

8.3. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

8.4. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

8.5. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 9 – Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.

9.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare Procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.

Il Presidente cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente.

9.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:



Flavia Magliorini



- può nominare il Direttore del centro e il Direttore Scientifico del Museo, sempre previa consultazione del Comitato Scientifico;
- nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico, sulla base dei curricula, e l'Organo di Controllo;
- delibera le indennità per i Consiglieri e per l'Organo di Controllo della Fondazione entro i limiti previsti dalla legge;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) aprile - con obbligo di deposito entro il 30 giugno - di ogni anno ed approva altresì entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
- delibera i regolamenti;
- autorizza il Presidente a compiere specifici atti di straordinaria amministrazione quali: richiesta di mutui ipotecari, affidamenti in conti correnti, fidejussioni ecc. presso Enti ed Istituti di Credito;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già spettanti per statuto
- delibera l'accettazione dei contributi delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori, mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti.

Art. 11 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato, dal Presidente che lo presiede, almeno 5 (cinque) giorni prima a mezzo email, e sono ammesse anche riunioni in tele/video conferenza.

11.2. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

11.3. L'assenza non giustificata a 3 (tre) sedute consecutive provoca la decadenza del consigliere.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

In ogni caso, le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

11.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può validamente deliberare in seconda convocazione con la presenza e il voto favorevole di almeno tre componenti.

Sono fatte salve le maggioranze di cui al precedente articolo per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione.

11.6. Se nominato, il Direttore può partecipare alle riunioni del CdA con voto consultivo.

11.7. Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

Art. 12 – Comitato Scientifico

12.1. Il Comitato Scientifico è composto da massimo 6 (sei) componenti incluso il Presidente, il Direttore della Fondazione Primo Conti – ETS e il Direttore Scientifico del Museo, scelti a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei *curricula*, tra le personalità distinte nei campi di attività indicati all'art. 3 in modo che sia rappresentato ogni settore di attività.

- 12.2. Il Comitato scientifico decade con il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
12.3. I componenti il Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso.
12.4. Il Presidente può convocare, ove occorra, anche i singoli membri del Comitato su argomenti specifici.

Art. 13 – Riunioni del Comitato Scientifico

13.1. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno, anche in video conferenza, e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque dei componenti il Comitato stesso.

13.2. Il Comitato Scientifico:

- formula proposte o programmi sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee a collaborare nella attuazione di dette attività;
- controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficino di contributi o borse della Fondazione;
- esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione

Art. 14 – Direttore del Centro

14.1. Il Direttore del Centro funge da segretario del Comitato Scientifico e ne redige i verbali che sottoscrive e firma con il Presidente.

14.2. Il Direttore predispone la bozza dei programmi di attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, avendone avuto mandato dal Comitato Scientifico, e collabora con il Presidente alla loro esecuzione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.

14.3. E' il coordinatore delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione in collaborazione con il Direttore Scientifico del Museo.

Art. 15 – Organo di Controllo

15.1 Ai sensi dell'art. 30, comma 1, CTS, la Fondazione deve nominare un Organo di Controllo. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, l'Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti.

15.2. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio dei Sindaci composto da tre Sindaci Effettivi, a uno dei quali il Collegio stesso attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci.

15.3. In caso di nomina di un Collegio dei Sindaci sono nominati anche due Sindaci Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei Sindaci Effettivi.

15.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale, deve essere nominato almeno un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

15.5. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Sindaci, almeno uno dei Sindaci Effettivi e almeno uno dei Sindaci Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle predette categorie.

15.6. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio della funzione di revisione legale, esso è composto da un Sindaco Unico o da un Collegio dei Sindaci (e due Sindaci Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

15.7. Il Sindaco dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

f. Brietenghi



15.8. La nomina dell'Organo di Controllo è riservata al Consiglio di Amministrazione. Il compenso annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è determinato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

15.9. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, CTS, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.10. L'Organo di Controllo, inoltre:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria: accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e conti consuntivi;
- effettua verifiche di cassa;
- partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione dei bilanci e conti consuntivi.

15.11. Il Collegio dei Sindaci è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Sindaci almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Sindaci è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Sindaci più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Sindaci. In caso di parità di voti, prevale il voto cui accede chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Sindaci.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. Tuttavia, il Collegio dei Sindaci può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Sindaci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanze in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 16 – Divieti speciali

Nessun componente di alcuno degli Organi della Fondazione, come sopra individuati nel precedente art. 7, potrà in alcun modo, finché ne dura la carica e sino a tutto il triennio successivo alla relativa cessazione, rendersi parte di rapporti giuridici che abbiano in qualsivoglia maniera per oggetto beni ricompresi nel patrimonio della Fondazione. Nei suddetti termini viene, pertanto, posto assoluto e inderogabile divieto a carico della Fondazione stessa, dei componenti dei relativi Organi sopra menzionati, nonché di parenti, conviventi e affini di questi sino al quarto grado, di concludere con la Fondazione contratti di compravendita, affitto, locazione, comodato e, più in generale, di disporre od utilizzare in qualsiasi modo o termine, anche parziale, temporaneo o precario, alcuno dei beni, mobili ed immobili, costituenti il patrimonio della Fondazione stessa. Gli atti che la Fondazione dovesse concludere in violazione del divieto sopra stabilito comporteranno in ogni caso, oltre alla responsabilità personale di tutti i componenti i propri Organi, la immediata decadenza di diritto e collegialmente per intero di tutti tali componenti dalle loro cariche e la piena facoltà per la Fondazione stessa di agire in ogni momento per il relativo annullamento in virtù del presente articolo statutario, la cui conoscenza e accettazione si intendono presupposte a carico di ciascuno dei componenti gli Organi della Fondazione di cui al precedente art. 7, sin dal momento dell'accettazione della relativa carica.

Art. 17 – Esercizio finanziario e scritture contabili - bilancio sociale

- 17.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
- 17.2. Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 (trenta) aprile successivo.
- 17.3. Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori al limite stabilito dalla Normativa Applicabile, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.
- 17.4. Il bilancio ed il rendiconto di cui sopra saranno redatti in conformità ai modelli predisposti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- 17.5. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo. Qualora motivate cause ostantive lo richiedano, quali ad esempio il ritardo nell'esame delle bozze di bilancio da parte degli enti pubblici, l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo può avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tale data. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce.
- 17.6. Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il RUNTS, nei termini e modi di legge.
- 17.7. Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del CTS che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Art. 18 – Libri obbligatori

- 18.1. Oltre alle scritture contabili ed al bilancio sociale, la Fondazione deve tenere:
- il Registro dei Volontari, se presenti;
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni/decisioni dell'Organo di Controllo.
- 18.2. I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun organo e possono essere consultati dai Consiglieri e dall'Organo di Controllo.
- 18.3. I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni/decisioni dell'Organo di Controllo.

Flavia Maylin



Art. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

19.1. Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina il Liquidatore; ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

19.2. La Fondazione dovrà inoltrare la richiesta di parere all'Ufficio regionale competente a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In assenza di risposta, il parere si intenderà reso positivamente decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della relativa richiesta.

19.3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

19.4. In ogni caso, i beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 20 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e quelle del Codice Civile - in quanto compatibili - nonché le relative disposizioni di attuazione.

Copia conforme all'originale

Consta di N. 11 fogli

FIRENZE 3 febbraio 2023

